

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il requisito del controllo ai fini della disciplina del transfer price

di **Fabio Landuzzi**

La **Corte di Cassazione**, con la [sentenza n. 8130 depositata il 22 aprile 2016](#), ha affrontato tra i diversi temi in discussione anche quello relativo alla verifica della sussistenza del **presupposto soggettivo** di applicazione della **disciplina del transfer price**, normativamente contenuta nell'ordinamento tributario italiano nell'[articolo 110, comma 7, del Tuir](#).

Il contribuente era stato oggetto di una contestazione di **indeducibilità di costi**, per loro presunta eccedenza rispetto al **valore normale della prestazione**, i quali erano stati sostenuti con controparte un'impresa che non esercitava, né direttamente e né indirettamente, un **controllo societario** sulla medesima secondo i canoni contenuti nella disciplina civilistica di cui all'[articolo 2359, cod. civ.](#) Sosteneva quindi il contribuente accertato che, a prescindere dalla verifica o meno del valore normale delle prestazioni, al caso di specie non si sarebbe potuto applicare l'articolo 110, comma 7, del Tuir, in quanto non ve ne erano i **presupposti soggettivi** per via dell'assenza di un rapporto di **"controllo"** societario.

L'articolo 110, comma 7, del Tuir, come noto, si limita a fare riferimento a società che *"direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa"*, senza perciò fornire **alcun riferimento normativo** circa la nozione di controllo applicabile alla fattispecie.

L'Amministrazione finanziaria, con la "storica" [circolare ministeriale 32/1980](#), ha come sappiamo attribuito al concetto di controllo rilevante ai fini della applicazione della disciplina del *transfer price* un **contenuto allargato**, tale da includere ogni situazione in cui si realizza una *"influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze"*; fra le "singole circostanze" esemplificate dall'Amministrazione si annoverano:

- la **vendita esclusiva di prodotti** dell'altra impresa;
- l'**impossibilità di funzionamento dell'impresa** senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa;
- il **diritto di nomina** di membri del consiglio di amministrazione o degli **organi direttivi** dell'altra impresa;
- **relazioni di famiglia** fra le parti;
- prevalente **dipendenza finanziaria** dall'altra impresa;
- partecipazione delle imprese a **centrali di acquisto o vendita**;
- partecipazione delle imprese a **cartelli o consorzi**, in particolare se finalizzati alla **fissazione dei prezzi**;
- **controllo dell'approvvigionamento** o dei mercati di sbocco;

- esistenza di contratti che modellano nei fatti una **situazione di monopolio**;
- ed in generale ogni altra situazione in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente **un'influenza sulle decisioni imprenditoriali**.

La **Corte di Cassazione**, nella sentenza in commento, **accede all'interpretazione** fatta propria dall'Amministrazione finanziaria nell'assunto che circoscrivere la **nozione di "controllo" rilevante** ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta all'articolo 110, comma 7, del Tuir, sarebbe eccessivamente riduttivo rispetto alle **esigenze** di tutela **"anti elusiva"** della normativa stessa.

La Suprema Corte ritiene perciò che si possa intravedere nel testo della norma una precisa volontà del Legislatore di **non circoscrivere la nozione di controllo** rilevante ai fini di questa disposizione **a quella strettamente civilistica**; nel caso di specie, in cui la partecipazione dell'altra impresa era limitata al solo 24% del capitale della società accertata, è stata data rilevanza all'**assenza di una struttura commerciale** di quest'ultima e all'esistenza di una **previsione contrattuale** che attribuiva all'altra impresa la **distribuzione in esclusiva dei prodotti** della prima, intravedendo in questo un rapporto di controllo determinato dalla **impossibilità di funzionamento** della società senza l'altra impresa, come pure dal **condizionamento delle sue decisioni imprenditoriali** dai comportamenti di quest'ultima.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**IL TRANSFER PRICING NEI RAPPORTI INFRAGRUPPO:
GESTIONE OPERATIVA E STRATEGIE DI DIFESA**

Bologna Milano Verona